



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61 Del 22-02-22

Oggetto: DIRETTIVE DEHORS A SEGUITO DI PROROGA STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS-CoV-2. I.E.

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 18:45, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CIARAPICA FABRIZIO	SINDACO	P
TROIANI FAUSTO	VICE SINDACO	P
COGNIGNI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
CAPPONI BARBARA	ASSESSORE	P
CARASSAI ERMANNO	ASSESSORE	A
BELLETTI ROBERTA	ASSESSORE	P
CALDARONI FRANCESCO	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 2.

Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Morosi Sergio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Comunicazione Prefettura	N
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, non necessita di alcun parere in ordine alla regolarità contabile.

Data: 15-02-2022

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 15-02-2022

Il Responsabile del servizio
MORONI CONCETTA

 Firmato

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

"" ""

VISTI:

- l'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287, in materia di definizione di pubblici esercizi ai fini dell'applicazione della relativa normativa specifica di settore;
- il d.lgs. 18/05/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e il d.p.r. 16/12/1992, n. 495, suo regolamento di esecuzione e di attuazione;

VISTI inoltre:

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31/01/2020, con la quale è **stata dichiarato lo stato di emergenza igienico sanitaria da COVID-19, da ultimo prorogato con d.l. 24/12/2021, n. 221 fino al 31/03/2022;**
- l'art. 181 del d.l. 19/05/2020, n. 34, convertito nella legge 17/07/2020, n. 77, che **ha esonerato dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dal 01/05/2020 al 31/12/2020,** oltre che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al d.lgs. 31/03/1997, n. 114, dal 01/03/2020 al 15/10/2020;
- l'art. 1, commi 816 e seg. della legge 27/12/2019, n. 160, che **ha istituito, a decorrere dal 01/01/2021, il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;**
- l'art. 30 d.l. 22/03/2021, n. 41, convertito nella legge 21/05/2021, n. 69, che ha **disposto la proroga delle esenzioni sino al 30/06/2021 (cd. Decreto Sostegni);**
- l'art. 9-ter del d.l. 20/10/2020, n. 137, convertito nella legge 18/12/2020, n. 176, come modificato dall'art. 30 della legge 21/05/2021, n. 69, che **ha disposto gli esoneri di cui ai punti precedenti anche per il periodo fino al 31/12/2021,** in relazione sia al canone di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della legge 27/12/2019, n. 160, sia al canone di cui all'art.1, commi 837 e segg., della medesima fonte primaria di regolazione;
- l'art. 1, commi 706 e 707 della legge 30/12/2021, n. 234 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, che **ha prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 le disposizioni di esonero contenute nell'art.9-ter commi da 2 a 5 del menzionato DL 137/2020,** convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (cd. Decreto Ristori);

PRECISATO che:

- il legislatore è intervenuto ripetutamente, nel corso del 2020 e del 2021, con provvedimenti a sostegno delle imprese di pubblico esercizio e del commercio su area pubblica, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'art. 9-ter del d.l. 20/10/2020, n. 137, convertito nella legge 18/12/2020, n. 176, modificato in ultima istanza dall'art. 706 della legge finanziaria 2022, dispone:

- a) al comma 2, **che le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal pagamento del canone di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della legge 27/12/2019, n. 160, sino al 31/03/2022, posticipando il termine precedentemente fissato al 31/12/2021;**
- b) al comma 4, **la proroga sino al 31/03/2022 della modalità straordinaria e semplificata di presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, in via telematica all'ufficio competente dell'Ente, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al d.p.r. 07/09/2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al d.p.r. 26/10/1972, n. 642;**

VISTO altresì:

• l'art.103 della L. n. 27 del 2020, da leggersi in combinato con la proroga della scadenza dello stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022, statuita dal sopra citato Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 "*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*", e in particolare il comma 2 del menzionato art. 103, secondo il quale "*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*";

VISTO infine l'art. 3 commi 16 e 17 della L. 15/07/2009, n. 94, (concernente *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*), in cui si stabilisce che:

“16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del Codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”;

RICHIAMATI integralmente i protocolli approvati dalla Giunta regionale delle Marche per il riavvio in sicurezza delle attività economiche, da ultimo aggiornati nel 2021 con delibera n. 595 del 17 maggio 2021 concernente "*DGR. 565/2020 – DGR 569/2020 - DPGR 203/2020 - Aggiornamento linee guida operative dei settori Commercio su Aree Pubbliche, Commercio in sede fissa, Somministrazione di alimenti e bevande, Congressi e grandi eventi Fieristici, Servizi alle persone, Piscine termali e Centri Benessere in relazione a quanto previsto con DL n. 52 del 22 aprile 2021 e con riferimento alle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, approvate in data 28/04/2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*";

RICHIAMATE inoltre le seguenti Delibere di Giunta Comunale:

- n. 124 del 20.5.2020 “*DIRETTIVE DEHORS A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. I.E.*”
- n. 148 del 29.5.2020 “*ULTERIORI DIRETTIVE DEHORS A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. I.E.*”
- n. 483 del 26.11.2020 “*ULTERIORI DIRETTIVE DEHORS A SEGUITO PROROGA STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. I.E.*”
- n. 151 del 23.4.2021 “*DIRETTIVE 2021 DEHORS A SEGUITO PROROGA STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19. I.E.*”;

DATO ATTO che con tali delibere sono state approvate specifiche indicazioni per gli uffici comunali relative al rilascio delle concessioni di suolo pubblico per dehors, volte a offrire alle attività di ristoro all'aperto di pubblici esercizi di somministrazione una maggiore disponibilità di aree pubbliche, consentendo così il rispetto delle regole per garantire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti, garantendo al contempo le esigenze dei cittadini di vivere la città;

PUNTUALIZZATO in particolare che, con la delibera n. 151/2021, è stato stabilito “*di adottare i Principi disciplinanti e Prescrizioni di carattere urbanistico-edilizio indicati nella medesima delibera per il rilascio di nuove concessioni di occupazione del suolo di aree pubbliche in via sperimentale per l'anno, a parziale integrazione della Sezione V dehors del Regolamento Occupazione Spazi Aree Pubbliche, approvato con delibera del C.C.n.7del18/1/2013, al fine di apportare i più opportuni correttivi in itinere che consentano di articolare una proposta definitiva da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale*”;

CONSIDERATA la necessità di porre in essere, per tutto il periodo di emergenza nazionale da Covid-19, procedure amministrative semplificate per consentire alle imprese di pubblico esercizio l'utilizzo del suolo comunale a servizio dell'attività, in ampliamento o ex novo, che compensi la ridotta capacità ricettiva derivante dall'applicazione dei Protocolli di sicurezza per l'esercizio delle attività economiche, produttive e sociali, nel rispetto delle misure di “distanziamento interpersonale” da COVID-19;

EVIDENZIATO che, sempre con l'obiettivo di promuovere le attività di ristoro all'aperto di pubblici esercizi di somministrazione, consentendo di garantire le misure previste dal distanziamento sociale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione ritiene opportuno confermare le modalità di sostegno del tessuto economico locale, secondo le specifiche risultanti dalle sopra citate delibere assunte nel 2020 e 2021, nei limiti in cui risultano tuttora rilevanti ai fini della presente delibera, che produrrà efficacia fino al 31 marzo p.v., specifiche che vengono di seguito riepilogate per maggior chiarezza:

- ***in corso Matteotti*** nell'area che viene denominata "lungomare centro", individuata a sud dalla pizzeria/bar Mareblu e a nord dalla Baghetteria del Borgo, è necessario mantenere un passaggio pedonale di almeno ml 1,50, da misurare dal lato ovest, a filo edifici;

- ***per corso Umberto*** è necessario mantenere un passaggio pedonale di almeno ml 2,50;

- ***in talune vie laterali alle arterie principali*** (es.via Cavour, vicolo Venere), ***prive di aree di sosta***, l'autorizzazione di dehors presuppone una nuova ordinanza di circolazione stradale di istituzione di senso unico, perché rimarrebbero solo ml.3 di carreggiata stradale libera;

- ***per i dehors su stalli blu a pagamento*** gestiti in convenzione da Civita.S Srl unipersonale, per il mancato introito del parcheggio, il richiedente non dovrà versare un

*importo giornaliero ma **non è consentita l'occupazione di tali stalli di sosta blu in corso Umberto I;***

*- su **Via Duca degli Abruzzi** le richieste di occupazione verranno valutate di volta in volta dalla Giunta;*

*- **dove vi fossero cordoli e/o dissuasori stradali**, che impediscono spazi per i dehors, nel rispetto del codice della strada e del regolamento di attuazione, gli stessi possono essere temporaneamente rimossi e ripristinati a regola d'arte al termine dell'occupazione a cura e spese del soggetto richiedente;*

*- le imprese per il ristoro all'aperto di pubblici esercizi di somministrazione **a diretto confine con parchi pubblici** possono ampliare o fare nuove domande di concessione per dehors, sempre che a fine occupazione il soggetto richiedente ripristini a regola d'arte a propria cura e spese la situazione ex ante;*

*- **in talune vie laterali alle arterie principali o piazzette** (es. via Carena angolo via Trento, piazzetta Conchiglia, vicolo Marte 25), l'ampliamento e/o la concessione di dehors presuppone un'ordinanza di chiusura strada al traffico veicolare;*

*- **in talune arterie viarie** (es. c.so Matteotti area lungomare centro) l'ampliamento e/o la concessione di dehors dal giovedì alla domenica per eventi di valorizzazione del lungomare presuppone un'ordinanza di chiusura strada al traffico veicolare;*

*- **per motivi di sicurezza le occupazioni sul piano strada** dovranno essere allestite su pedana, alternativamente possono essere posizionati vasi perimetrali con l'obiettivo di porre un distanziamento tra i veicoli in sosta e/o in transito; l'omogeneità delle perimetrazioni va garantita per l'impatto visivo e urbanistico sul contesto cittadino: le pedane devono essere di colore marrone chiaro con delimitazioni con funi e/o parapetti che facciano riferimento alla cultura marinara di Civitanova Marche, i vasi perimetrali di colore bianco di forma geometrica (vedi vasi posizionati in piazza Conchiglia da questa Amministrazione);*

APPURATO che risultano ancora sussistenti le ragioni straordinarie e d'emergenza che hanno motivato l'adozione delle delibere di Giunta n. 124 del 20.5.2020, n.148 del 29.5.2020 e n.483 del 26.11.2020 e 151/2021 e il conseguente rilascio, in via temporanea e straordinaria, di nuovi/maggiori spazi;

RITENUTO, dunque, di confermare quanto stabilito nelle sopra menzionate delibere di Giunta comunale, consentendo ai pubblici esercizi, come individuati ai sensi dell'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287, l'occupazione di nuovi/maggiori spazi per recuperare parte della capienza persa all'interno dell'esercizio a causa delle misure di contenimento del virus, che impongono tra le altre il distanziamento interpersonale, ferma restando la necessità di garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla circolazione degli autoveicoli e delle persone previste nel dettaglio dal d.lgs. 18/05/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dal d.p.r. 16/12/1992, n. 495, suo regolamento di esecuzione e attuazione e di ogni altra norma non espressamente derogata;

RAVVISATA, d'altro canto, in questa fase di estrema instabilità del sistema normativo, l'opportunità di confermare fino al 31.12.2022 (anziché fino al 23.4.2022) la sperimentazione dei "Principi disciplinanti e Prescrizioni di carattere urbanistico-edilizio" (elaborati dalla Commissione comunale dehors e verbalizzati con prot. 1557 del 18/3/2021), quale proposta di

parziale integrazione della Sezione V de hors del Regolamento Occupazione Spazi Aree Pubbliche, approvato con delibera del C.C. n. 7 del 18/1/2013, al fine di disciplinare l'utilizzo del suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali di somministrazione per vie e/o aree omogenee, recepita dalla Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 23.4.2021, anche in relazione al fatto che è in corso la procedura per la sottoposizione al Consiglio comunale del nuovo “*Regolamento de hors*”, redatto dal Settore VI, sulla base degli obiettivi indicati nel DUP;

VISTE le molteplici istanze presentate al Servizio OSAP di occupazione suolo pubblico con de hors per il ristoro all'aperto di pubblici esercizi di somministrazione in spazi antistanti alla propria attività su spazi pubblici: parchi, parcheggi liberi e/o a pagamento, piazzette, strade;

VERIFICATO che le misure finalizzate al distanziamento sociale sono ritenute fondamentali per il contrasto alla diffusione del Covid-19 e che queste rilevano in maniera significativa sulle modalità con le quali si potrà procedere alle occupazioni di suolo pubblico, essendo caratterizzate dai seguenti elementi:

- 1. distanziamento tavoli e sedie;
- 2. modalità del servizio di somministrazione in spazi ampi;

ATTESO che la regolamentazione dei suddetti parametri è in funzione della peculiarità dei luoghi ove insistono le occupazioni di suolo pubblico;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti del Consiglio Comunale:

- n. 56 del 02/08/2017 concernente “*Presentazione delle linee programmatiche*”;
- n.12 del 30 marzo 2021, di approvazione del «*Documento Unico di Programmazione (DUP)*», contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale relativamente al triennio 2021-2023;
- n.13 del 30 marzo 2021, di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, redatto, secondo la disciplina dell’armonizzazione contabile ex decreto legislativo n.118/2011 e successive modificazioni, in termini di «competenza» e, per l’annualità 2021, anche in termini di «cassa»;

RICHIAMATO il *Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico* approvato con la delibera consiliare 7 del 18.1.2013, in particolare la Sezione V, i cui articoli dal 26 a seguire disciplinano le occupazioni con de hors;

VISTO il D.lgs. 285/92 *Nuovo codice della strada* e il DPR 495/92 *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;

RITENUTO opportuno che vengano fornite direttive al competente servizio, in particolare sulle occupazioni del fondo stradale destinato alla sosta dei veicoli e sui parchi pubblici;

DATO ATTO che nel caso di specie non sussiste conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti e dei dirigenti di questo Ente;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

APPURATA la competenza della Giunta all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m. e i.;

SI PROPONE DI DELIBERARE quanto segue:

- 1) di approvare la premessa quale supporto motivazionale del presente provvedimento, facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) di prendere atto della proroga fino al 31/03/2022 dello stato di emergenza igienico sanitaria da COVID-19;
- 3) di prendere atto della proroga al 31/03/2022, disposta dall'art. 9-ter del d.l. 20/10/2020, n. 137, convertito nella legge 18/12/2020, n. 176, nel testo attualmente in vigore:
 - del periodo di esonero dal pagamento del canone ("canone unico") come indicato in premessa per la posa temporanea di strutture amovibili da parte delle imprese di pubblico esercizio;
 - del periodo per il quale valgono le modalità straordinarie/semplificate di presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, in via telematica all'ufficio competente dell'Ente (con obbligo di allegare la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al d.p.r. 07/09/2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposto di bollo di cui al d.p.r. 26/10/1972, n. 642);
- 4) di dare atto che è consentita ai pubblici esercizi, come individuati ai sensi dell'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287, per il periodo sopra indicato di esenzione dal pagamento del canone, l'occupazione di nuovi/maggiori spazi sull'area pubblica, rispetto alle regole ordinariamente valide, per recuperare parte della capienza persa all'interno dei locali a causa delle misure di contenimento del virus, che impongono tra le altre il distanziamento interpersonale, fatta salva la necessità di garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla circolazione degli autoveicoli e delle persone previste nel dettaglio dal d.lgs. 18/05/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dal d.p.r. 16/12/1992, n. 495, suo regolamento di esecuzione e attuazione e di ogni altra norma non espressamente derogata dalle norme vigenti;
- 5) di confermare pertanto, per il periodo fino al 31.3.2022, le statuizioni risultanti dai dispositivi delle delibere di Giunta n. 124 del 20.5.2020, n.148 del 29.5.2020 e n.483 del 26.11.2020 e 151/2021, nei limiti in cui risultano tuttora rilevanti ai fini della presente delibera, che produrrà effetti fino al 31 marzo p.v., statuizioni che vengono di seguito riepilogate per maggior chiarezza:

- in corso Matteotti nell'area che viene denominata "lungomare centro", individuata a sud dalla pizzeria/bar Mareblu e a nord dalla Baghetteria del Borgo, è necessario mantenere un passaggio pedonale di almeno ml 1,50, da misurare dal lato ovest, a filo edifici;

- per corso Umberto è necessario mantenere un passaggio pedonale di almeno ml 2,50;

- in talune vie laterali alle arterie principali (es. via Cavour, vicolo Venere), prive di aree di sosta, l'autorizzazione di dehors presuppone una nuova ordinanza di circolazione stradale, seppur stagionale, di istituzione di senso unico, perché rimarrebbero solo ml.3 di carreggiata stradale libera;

- per i dehors su stalli blu a pagamento gestiti in convenzione da Civita.S Srl unipersonale, per il mancato introito del parcheggio, il richiedente non dovrà, fintantoché

*permarrà l'esonero dal pagamento del canone di cui all'art. 1 comma 816 della L. n. 160/2019, versare alcun importo giornaliero ma **non è consentita l'occupazione di tali stalli di sosta blu in corso Umberto I;***

*- su **Via Duca degli Abruzzi** le richieste di occupazione verranno valutate di volta in volta dalla Giunta;*

*- **dove vi fossero cordoli e/o dissuasori stradali**, che impediscono spazi per i dehors, nel rispetto del codice della strada e del regolamento di attuazione, gli stessi possono essere temporaneamente rimossi e ripristinati a regola d'arte al termine dell'occupazione a cura e spese del soggetto richiedente;*

*- le imprese per il ristoro all'aperto di pubblici esercizi di somministrazione **a diretto confine con parchi pubblici** possono ampliare o fare nuove domande di concessione per dehors, sempre che a fine occupazione il soggetto richiedente ripristini a regola d'arte a propria cura e spese la situazione ex ante;*

*- **in talune vie laterali alle arterie principali o piazzette** (es. via Carena angolo via Trento, piazzetta Conchiglia, vicolo Marte 25), l'ampliamento e/o la concessione di dehors presuppone un'ordinanza di chiusura strada al traffico veicolare;*

*- **in talune arterie viarie** (es.c.so Matteotti area lungomare centro), l'ampliamento e/o la concessione di dehors dal giovedì alla domenica per eventi di valorizzazione del lungomare presuppone un'ordinanza di chiusura strada al traffico veicolare;*

*- **per motivi di sicurezza le occupazioni sul piano strada** dovranno essere allestite su pedana, alternativamente possono essere posizionati vasi perimetrali con l'obiettivo di porre un distanziamento tra i veicoli in sosta e/o in transito; l'omogeneità delle perimetrazioni va garantita per l'impatto visivo e urbanistico sul contesto cittadino: le pedane devono essere di colore marrone chiaro con delimitazioni con funi e/o parapetti che facciano riferimento alla cultura marinara di Civitanova Marche, i vasi perimetrali di colore bianco di forma geometrica (vedi vasi posizionati in piazza Conchiglia da questa Amministrazione);*

- 6) di proseguire fino al 31.12.2022 la sperimentazione dei “**Principi disciplinanti e Prescrizioni di carattere urbanistico- edilizio**” adottati con delibera di Giunta Municipale n.151 del 23.4.2021 per il rilascio di nuove concessioni di occupazione del suolo di aree pubbliche, al fine di apportare i più opportuni correttivi a integrazione della Sezione V dehors del Regolamento Occupazione Spazi Aree Pubbliche, approvato con delibera del C.C. n. 7 del 18/1/2013, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo “*Regolamento dehors*”, redatto dal Settore VI, sulla base degli obiettivi indicati nel Documento unico di programmazione dell’Ente;
- 7) di stabilire, anche in relazione al disposto dell’art. 103 della L. n. 27 del 2020, che, perlomeno **per il periodo fino al 31 marzo 2022** (per il quale non sussiste in base alla vigente normativa l’obbligo di corrispondere il canone unico), **le concessioni rilasciate ai sensi delle delibere di Giunta n. 124 del 20.5.2020, n.148 del 29.5.2020 e n.483 del 26.11.2020 e 151/2021, con scadenza 31 dicembre 2021, mantengono la loro validità, senza ulteriori richieste da parte dei titolari**, ferme restando le prescrizioni e condizioni dettate nei singoli provvedimenti di concessione e fatte salve specifiche necessità di

pubblico interesse che possono comportare la revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento delle concessioni rilasciate o l'imposizione di nuove condizioni;

- 8) di dare atto che la singola impresa ha facoltà di rinunciare all'occupazione già concessa/prorogata con scadenza al 31.12.2021, la cui validità è posticipata al 31 marzo 2022, inviando tramite la pec istituzionale una comunicazione al Comune, qualora la stessa impresa non abbia più interesse ad esercitare l'attività sull'area esterna, **essendo tenuta in tal caso a rimuovere dal suolo pubblico pedane e/o gazebi abbandonati e/o di fatto non utilizzati nel periodo invernale;**
- 9) di precisare che, nel caso in cui le imprese, pur avendo comunicato la rinuncia all'occupazione, non provvedano a rimuovere dal suolo pubblico pedane e/o gazebi abbandonati e/o di fatto non utilizzati, si procederà con diffida ai sensi della normativa vigente;
- 10) di dare atto che resta comunque ferma la facoltà per le imprese che esercitano la somministrazione di chiedere l'occupazione del suolo pubblico per l'intero periodo annuo (2022), applicandosi in tal caso dal 1° aprile le regole ordinarie, salvo nuove disposizioni;
- 11) di dare atto altresì che, qualora i pubblici esercizi di somministrazione non si avvalgano della facoltà di rinunciare all'occupazione già concesso/prorogata, **dovranno adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia ed al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio, potendosi in caso di violazione di tali obblighi procedere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 17 della L. n. 94/2009;**
- 12) di precisare che le aree oggetto di concessione non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli stabiliti nel provvedimento rilasciato dal competente Settore;
- 13) di ribadire la piena applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in vigore, per ciò che riguarda le distanze e ogni misura a tutela della salute;
- 14) di dare atto che per il periodo di esonero dal pagamento del canone è stato istituito da parte del Ministero dell'Interno un fondo a ristoro delle minori entrate per i Comuni;
- 15) di dare atto che compete al Dirigente del Settore cui inerte l'OSAP, l'attuazione del presente provvedimento di concerto con il Comando della Polizia Locale;
- 16) di riservarsi di modificare la presente direttiva, anche in relazione a nuove disposizioni normative statali e/o regionali;
- 17) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000. "" ""

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ACCERTATO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato che sulla proposta non necessita il parere di regolarità contabile;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare la premessa quale supporto motivazionale del presente provvedimento, facente parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) di prendere atto della proroga fino al 31/03/2022 dello stato di emergenza igienico sanitaria da COVID-19;

3) di prendere atto della proroga al 31/03/2022, disposta dall'art. 9-ter del d.l. 20/10/2020, n. 137, convertito nella legge 18/12/2020, n. 176, nel testo attualmente in vigore:

- del periodo di esonero dal pagamento del canone ("canone unico") come indicato in premessa per la posa temporanea di strutture amovibili da parte delle imprese di pubblico esercizio;

- del periodo per il quale valgono le modalità straordinarie/semplificate di presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, in via telematica all'ufficio competente dell'Ente (con obbligo di allegare la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al d.p.r. 07/09/2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposto di bollo di cui al d.p.r. 26/10/1972, n. 642);

4) di dare atto che è consentita ai pubblici esercizi, come individuati ai sensi dell'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287, per il periodo sopra indicato di esenzione dal pagamento del canone, l'occupazione di nuovi/maggiori spazi sull'area pubblica, rispetto alle regole ordinariamente valide, per recuperare parte della capienza persa all'interno dei locali a causa delle misure di contenimento del virus, che impongono tra le altre il distanziamento interpersonale, fatta salva la necessità di garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla circolazione degli autoveicoli e delle persone previste nel dettaglio dal d.lgs. 18/05/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dal d.p.r. 16/12/1992, n. 495, suo regolamento di esecuzione e attuazione e di ogni altra norma non espressamente derogata dalle norme vigenti;

5) di confermare pertanto, per il periodo fino al 31.3.2022, le statuizioni risultanti dai dispositivi delle delibere di Giunta n. 124 del 20.5.2020, n.148 del 29.5.2020 e n.483 del 26.11.2020 e 151/2021, nei limiti in cui risultano tuttora rilevanti ai fini della presente delibera, che produrrà effetti fino al 31 marzo p.v., statuizioni che vengono di seguito riepilogate per maggior chiarezza:

- in corso Matteotti nell'area che viene denominata "lungomare centro", individuata a sud dalla pizzeria/bar Mareblu e a nord dalla Baghetteria del Borgo, è necessario mantenere un passaggio pedonale di almeno ml 1,50, da misurare dal lato ovest, a filo edifici;

- per corso Umberto è necessario mantenere un passaggio pedonale di almeno ml 2,50;

- in talune vie laterali alle arterie principali (es. via Cavour, vicolo Venere), prive di aree di sosta, l'autorizzazione di dehors presuppone una nuova ordinanza di circolazione stradale, seppur stagionale, di istituzione di senso unico, perché rimarrebbero solo ml.3

di carreggiata stradale libera;

- **per i dehors su stalli blu a pagamento** gestiti in convenzione da Civita.S Srl unipersonale, per il mancato introito del parcheggio, il richiedente non dovrà, fintantoché permarrà l'esonero dal pagamento del canone di cui all'art. 1 comma 816 della L. n. 160/2019, versare alcun importo giornaliero ma **non è consentita l'occupazione di tali stalli di sosta blu in corso Umberto I;**

- su **Via Duca degli Abruzzi** le richieste di occupazione verranno valutate di volta in volta dalla Giunta;

- **dove vi fossero cordoli e/o dissuasori stradali**, che impediscono spazi per i dehors, nel rispetto del codice della strada e del regolamento di attuazione, gli stessi possono essere temporaneamente rimossi e ripristinati a regola d'arte al termine dell'occupazione a cura e spese del soggetto richiedente;

- le imprese per il ristoro all'aperto di pubblici esercizi di somministrazione **a diretto confine con parchi pubblici** possono ampliare o fare nuove domande di concessione per dehors, sempre che a fine occupazione il soggetto richiedente ripristini a regola d'arte a propria cura e spese la situazione ex ante;

- **in talune vie laterali alle arterie principali o piazzette** (es. via Carena angolo via Trento, piazzetta Conchiglia, vicolo Marte 25), l'ampliamento e/o la concessione di dehors presuppone un'ordinanza di chiusura strada al traffico veicolare;

- **in talune arterie viarie** (es.c.so Matteotti area lungomare centro), l'ampliamento e/o la concessione di dehors dal giovedì alla domenica per eventi di valorizzazione del lungomare presuppone un'ordinanza di chiusura strada al traffico veicolare;

- **per motivi di sicurezza le occupazioni sul piano strada** dovranno essere allestite su pedana, alternativamente possono essere posizionati vasi perimetrali con l'obiettivo di porre un distanziamento tra i veicoli in sosta e/o in transito; l'omogeneità delle perimetrazioni va garantita per l'impatto visivo e urbanistico sul contesto cittadino: le pedane devono essere di colore marrone chiaro con delimitazioni con funi e/o parapetti che facciano riferimento alla cultura marinara di Civitanova Marche, i vasi perimetrali di colore bianco di forma geometrica (vedi vasi posizionati in piazza Conchiglia da questa Amministrazione);

6) di proseguire fino al 31.12.2022 la sperimentazione dei “**Principi disciplinanti e Prescrizioni di carattere urbanistico- edilizio**” adottati con delibera di Giunta Municipale n.151 del 23.4.2021 per il rilascio di nuove concessioni di occupazione del suolo di aree pubbliche, al fine di apportare i più opportuni correttivi a integrazione della Sezione V dehors del Regolamento Occupazione Spazi Aree Pubbliche, approvato con delibera del C.C. n. 7 del 18/1/2013, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo “*Regolamento dehors*”, redatto dal Settore VI, sulla base degli obiettivi indicati nel Documento unico di programmazione dell'Ente;

7) di stabilire, anche in relazione al disposto dell'art. 103 della L. n. 27 del 2020, che, perlomeno **per il periodo fino al 31 marzo 2022** (per il quale non sussiste in base alla vigente normativa l'obbligo di corrispondere il canone unico), **le concessioni rilasciate ai sensi delle delibere di Giunta n. 124 del 20.5.2020, n.148 del 29.5.2020 e n.483 del 26.11.2020 e 151/2021, con scadenza 31 dicembre 2021, mantengono la loro validità, senza ulteriori richieste da parte dei titolari**, ferme restando le prescrizioni e condizioni dettate nei singoli provvedimenti di concessione

e fatte salve specifiche necessità di pubblico interesse che possono comportare la revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento delle concessioni rilasciate o l'imposizione di nuove condizioni;

8) di dare atto che la singola impresa ha facoltà di rinunciare all'occupazione già concessa/prorogata con scadenza al 31.12.2021, la cui validità è posticipata al 31 marzo 2022, inviando tramite la pec istituzionale una comunicazione al Comune, qualora la stessa impresa non abbia più interesse ad esercitare l'attività sull'area esterna, **essendo tenuta in tal caso a rimuovere dal suolo pubblico pedane e/o gazebi abbandonati e/o di fatto non utilizzati nel periodo invernale;**

9) di precisare che, nel caso in cui le imprese, pur avendo comunicato la rinuncia all'occupazione, non provvedano a rimuovere dal suolo pubblico pedane e/o gazebi abbandonati e/o di fatto non utilizzati, si procederà con diffida ai sensi della normativa vigente;

10) di dare atto che resta comunque ferma la facoltà per le imprese che esercitano la somministrazione di chiedere l'occupazione del suolo pubblico per l'intero periodo annuo (2022), applicandosi in tal caso dal 1° aprile le regole ordinarie, salvo nuove disposizioni;

11) di dare atto altresì che, qualora i pubblici esercizi di somministrazione non si avvalgano della facoltà di rinunciare all'occupazione già concesso/prorogata, **dovranno adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia ed al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio, potendosi in caso di violazione di tali obblighi procedere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 17 della L. n. 94/2009;**

12) di precisare che le aree oggetto di concessione non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli stabiliti nel provvedimento rilasciato dal competente Settore;

13) di ribadire la piena applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in vigore, per ciò che riguarda le distanze e ogni misura a tutela della salute;

14) di dare atto che per il periodo di esonero dal pagamento del canone è stato istituito da parte del Ministero dell'Interno un fondo a ristoro delle minori entrate per i Comuni;

15) di dare atto che compete al Dirigente del Settore cui inerisce l'OSAP, l'attuazione del presente provvedimento di concerto con il Comando della Polizia Locale;

16) di riservarsi di modificare la presente direttiva, anche in relazione a nuove disposizioni normative statali e/o regionali.

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale
Morosi Sergio

Il Presidente
CIARAPICA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 24-02-22 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 24-02-22

Segretario Generale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-02-22 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 22-02-22

Segretario Generale
Morosi Sergio